

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di ALESSANDRO PESCARI

Bilancio d'esercizio 2024, adempimenti civilistici in scadenza

Come stabilito dal Codice Civile (artt. 2364, 2366, 2478-bis, 2479 e 2479-bis), il progetto di bilancio d'esercizio, dopo l'approvazione da parte dell'organo amministrativo, deve essere presentato ai soci per la sua eventuale approvazione.

L'Organo amministrativo, dopo l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, è tenuto a convocare l'assemblea dei soci per la relativa approvazione (presentazione nel caso di S.r.l.), ai sensi degli artt. 2364 e 2478-bis c.c., entro il termine stabilito dall'atto costitutivo/statuto comunque non superiore a:

- **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** ossia, per il bilancio 2024 (anno solare), entro il 30.04.2025;
- **180 giorni in caso di particolari esigenze**, entro il 29.06.2025.

Inoltre, qualora lo statuto sociale lo preveda, i termini suddetti possono essere anche **posticipati per effetto di una "doppia data"** : in prima e in seconda convocazione (da tenere entro 30 giorni dalla prima data indetta).

Qualora la società abbia **nominato l'organo di controllo** (collegio sindacale/sindaco e/o revisore legale/società di revisione), il progetto di bilancio unitamente alla relazione sulla gestione devono essere trasmessi a detto organo, almeno 30 giorni prima rispetto a quello fissato per l'assemblea che sarà indetta per l'approvazione del bilancio, per consentire agli stessi organi di controllo di emettere le rispettive relazioni. Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché il bilancio sia approvato, i soci possono prenderne visione (art. 2429, c. 3 c.c.).

Il bilancio può essere approvato/presentato (per le S.r.l.), ai sensi dei citati artt. 2364 e 2478-bis, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio **soltanto se tale possibilità è prevista dall'atto costitutivo/statuto**. In particolare, trattasi di società tenute alla redazione del bilancio consolidato con esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società. **A titolo esemplificativo, possono individuarsi quelle società che:**

- valutano le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e hanno bisogno di conoscere i bilanci di riferimento delle società controllate;
- operando per commesse o appalti, valutano i lavori in corso sulla base di stati di avanzamento, la cui definizione è subordinata all'effettiva accettazione del committente;
- hanno diverse sedi con autonomia amministrativa e gestionale, i cui risultati devono essere aggregati ai fini della chiusura del bilancio d'esercizio;
- hanno previsto modifiche o innovazioni di sistemi gestionali relativi alla contabilità;
- hanno posto in essere operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, ecc.) in prossimità della chiusura del bilancio;
- accusano perdite di figure chiave nell'ambito amministrativo.

La clausola statutaria che consente la convocazione dell'assemblea per l'approvazione (per la S.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'art. 2364 c.c. e, per rinvio, dall'art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso (cfr. Massima del Consiglio Notarile di Milano, 9.12.2003, n. 15).

È altresì opportuno ricordare che **l'omessa convocazione dell'assemblea**, entro i termini previsti, da parte degli amministratori (o del collegio sindacale in caso di inadempienza degli amministratori) è soggetta a sanzioni. Sul punto l'art. 2631 c.c. prevede che gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro (C.M. Sviluppo Economico n. 72265/2014).

Mentre, per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'assemblea per l'approvazione del bilancio è da segnalare che l'art. 3, c. 14-sexies D.L. 202/2024, ha prorogato la **possibilità di svolgerla da remoto per tutto il 2025**.

Infine, il fascicolo di bilancio deve essere **depositato** presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione.